



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Settore N. 1 – SERVIZI ALLA PERSONA

## **CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALE INTEGRATA (Progetto "Insieme è meglio")**

### **Art. 1 - Descrizione delle prestazioni di assistenza.**

Gli obiettivi e le finalità sono quelli riportati nel progetto "Insieme è meglio".

### **Art. 2 - Destinatari delle prestazioni**

Sono destinatari del servizio le famiglie residenti nel Comune di Vibo Valentia che hanno al loro interno membri in condizione di grave disabilità, titolari di indennità di accompagnamento e persone anziane non autosufficienti. Il numero massimo dei soggetti destinatari dell'assistenza non potrà essere superiore alle 20 (venti) unità e sarà determinato mediante apposita graduatoria, comprendente i soli nominativi indicati dall'A.S.P. di Vibo Valentia, redatta in base al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito all'anno 2012.

### **Art. 3 - Luogo d'esecuzione delle prestazioni**

Il Servizio dovrà essere prestato nelle abitazioni delle famiglie residenti nel Comune di Vibo Valentia che hanno al loro interno soggetti di cui all'Art. 2.

### **Art. 4 - Quantità delle prestazioni**

Il servizio dovrà essere fornito, per ogni singolo soggetto beneficiario, secondo quanto previsto nel progetto, in accordo e collaborazione con i competenti servizi comunali e dell'A.S.P. La dotazione di personale impiegata nell'espletamento del servizio dovrà essere adeguata alle effettive esigenze degli utenti beneficiari e dovrà, comunque, soddisfare tutte le esigenze previste nel suddetto progetto di assistenza.

Il numero di ore annue prestate non dovrà essere inferiore a 5.000 (cinquemila).

Il valore annuo del contratto è pari ad €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e deve intendersi remunerativo delle ore previste nel progetto e di quelle eventualmente offerte in più. Lo svolgimento del servizio si articolerà in base alle disposizioni impartite dal Comune, in concerto con l'A.S.P, e potrà variare, ad insindacabile giudizio del Comune, da un minimo di 2 ore ad un massimo di 4 ore giornaliere (nella fascia oraria che va dalle ore 07:30 alle ore 19:30) fino ad un massimo di 20 ore settimanali. Sono ammesse deroghe ai suddetti limiti se il concorrente, in sede di gara, presenterà offerte aggiuntive.

Per ora di assistenza domiciliare si intende l'assistenza effettivamente prestata all'utente al netto delle ore di formazione, coordinamento, supervisione, riunione, programmazione ecc.

### **Art. 5 - Erogazione delle prestazioni**

I termini di inizio e di cessazione di ogni singolo servizio, le eventuali modifiche ed integrazioni alle modalità di espletamento e l'articolazione oraria, verranno comunicati da parte dell'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze delle famiglie.

### **Art. 6 - Qualifiche professionali**

Gli operatori assegnati all'erogazione del servizio dovranno:

- a) avere un'età superiore ai 18 anni;
- b) possedere adeguata professionalità e preparazione ai compiti da svolgere;
- c) essere in numero non inferiore a 6 (sei).

E' previsto un punteggio aggiuntivo nel caso di prestazioni svolte da O.S.S.; in questo caso dovranno essere presentati, in copia autentica ai sensi del DPR 445/2000, i relativi attestati.

E' da considerarsi comunque indispensabile, la capacità degli operatori di lavorare in equipe, sia per momenti di supervisione e coordinamento, che per la partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro con altri specialisti. I servizi dell'Ente si riservano di effettuare periodiche verifiche.

Ove emergessero motivi tali da far risultare non idoneo qualche addetto al servizio, l'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento potrà richiederne la sostituzione.

#### **Art. 7 - Ulteriori obblighi e garanzie**

La cooperativa appaltatrice si impegna a garantire quanto segue:

- che i servizi inerenti il presente Capitolato, saranno svolti da personale alle proprie dipendenze con il supporto di Associazioni, Enti, Parrocchie, Organizzazioni, regolarmente riconosciute, con attività attinenti al progetto;
- il rispetto delle clausole contrattuali nazionali e locali volte ad assicurare la continuità;
- a collaborare con gli incaricati del Comune affinché il servizio venga svolto seguendo quanto previsto nel progetto;
- che il personale impiegato assicuri un comportamento rispettoso del servizio e del contatto con gli utenti dei servizi e con le persone della famiglia, impegnandosi a sostituire coloro che vengono meno a quanto sopra specificato o che siano ritenuti non idonei ad esplicare le mansioni chiamati a svolgere, su richiesta del Responsabile Comunale del Servizio;
- ad assicurare la regolarità e continuità del servizio provvedendo alla sostituzione degli operatori titolari dell'incarico anche nel caso di temporanee assenze dovute a malattia e/o ad altri eventi di carattere eccezionale, utilizzando a tal fine personale supplente dotato degli stessi requisiti, comunicando tempestivamente e preventivamente tale evenienza al Responsabile Comunale del Servizio;
- a comunicare entro 8 giorni dall'inizio del servizio oggetto dell'appalto, i nominativi del Responsabile di cui al D. Lgs 196/2003 e del Responsabile che ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- ad individuare, all'interno della propria organizzazione, un "Responsabile Tecnico" del servizio oggetto dell'appalto, con compiti di coordinamento e programmazione dei servizi, che sia di comprovata esperienza (minimo due anni di esperienza nel settore) e reperibile quotidianamente negli orari di servizio: dello stesso saranno forniti al Responsabile Comunale del Servizio il nominativo, il recapito telefonico di emergenza nonché le opportune referenze;
- a che gli operatori effettuino il monte-ore mensile stabilito dal Comune che potrà variare tra il minimo e massimo fissato dal progetto e riportato all'Art. 4 del presente capitolato ed eventualmente aumentato secondo l'offerta presentata in sede di gara;
- a garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori su tematiche relative al servizio, con oneri ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- a che il personale sia in grado di effettuare autonomamente gli eventuali spostamenti previsti o con mezzo idoneo fornito dall'impresa o con proprio mezzo.
- a che il personale sia dotato degli indumenti necessari idonei all'attività.

Al termine dell'Assistenza domiciliare, la Cooperativa predisporrà una relazione sull'esito del servizio.

#### **Art. 8 - Esonero da responsabilità per il Comune**

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

L'appaltatore risponde, inoltre, direttamente dei danni e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che nell'espletamento dell'attività svolta possono derivare al Comune, agli utenti, agli stessi dipendenti della ditta o ai terzi in genere.

L'appaltatore è tenuto a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendosi in proprio l'eventuale lite.

#### **Art. 9 - Pagamenti**

Il compenso sarà corrisposto all'appaltatore entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, che avrà cadenza bimestrale, e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva. Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'appaltatore, o il rimborso a pagamento di eventuali penalità comminate.

Il prezzo di cui all'offerta si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, salvo modifiche conseguenti ad una diversa programmazione del servizio da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 10 - Assicurazioni**

L'appaltatore, nel sollevare il Comune di Vibo Valentia da qualsiasi responsabilità connessa allo svolgimento del progetto, dovrà dotarsi di idoneo contratto d'assicurazione.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni che si dovessero verificare a persone o a cose in relazione alla gestione dei servizi, qualunque sia la natura o la causa, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Ogni responsabilità per i danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose in conseguenza del lavoro svolto o fatto accidentale che dovessero derivare al personale della cooperativa appaltatrice e/o ai destinatari dell'attività, durante l'espletamento o per conseguenza del servizio di cui al presente capitolato d'onere, è a carico dell'appaltatore, il quale, dovrà provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso i terzi con massimale minimo di €. 1.500.000,00. Copia di tale polizza dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.

L'assicurazione dovrà prevedere clausola di copertura anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato stesso debba rispondere.

#### **Art. 11 - Garanzia**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti e della regolare esecuzione del servizio affidatogli, l'appaltatore costituisce cauzione definitiva nella modalità previste dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Detta cauzione sarà svincolata solo al termine del rapporto contrattuale e previa verifica del suo regolare svolgimento.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

#### **Art. 12 - Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto sono a totale carico dell'appaltatore (diritti di segreteria, bolli se dovuti, registrazione, oneri di stipulazione ecc.).

Al contratto derivante dall'aggiudicazione dell'appalto del servizio di cui al presente capitolato si applicano tutte le norme del Codice Civile in materia di contratti (rescissione, risoluzione, ecc.).

#### **Art. 13 – Clausola risolutiva e Penali**

La cooperativa risponde in via diretta ed esclusiva di tutte le obbligazioni assunte. In caso contrario l'Amministrazione Comunale assegnerà un congruo termine - non inferiore a 15 giorni - trascorsi i quali inutilmente, il contratto si intenderà rescisso a tutti gli effetti.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 279 del dpr n. 207/2010 in caso di parziale o totale inadempimento agli obblighi contrattuali il Comune di Vibo Valentia potrà applicare penali da un minimo

di €. 100,00 ad un massimo di €. 2.000,00 a seconda della gravità del danno cagionato. In particolare per alcuni inadempimenti è stabilita l'applicazione delle seguenti penali:

- € 150,00 per ogni giorno di mancata sostituzione del personale assente (l'applicazione decorre dal secondo giorno);

- € 500,00 per mancato rispetto delle disposizioni specifiche stabilite per l'espletamento del servizio o per mancata fornitura di assistenza ai soggetti;

- per ogni ritardo nel servizio giornaliero, non opportunamente giustificato, sarà applicata una penalità di €. 50,00 ogni 30 minuti di ritardo o frazione, per ciascun dipendente coinvolto.

Nel caso di recidiva (più di 2 contestazioni), le penali saranno raddoppiate.

Qualora, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità anche per infrazioni diverse, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In casi di particolare disagio per l'utente l'Amministrazione potrà provvedere in via sostitutiva ad assicurare comunque il servizio e gli eventuali. In tal caso i maggiori oneri coperti dall'Amministrazione Comunale verranno posti a carico della cooperativa aggiudicataria.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi (mediante ritenuta) sui crediti della cooperativa aggiudicataria per servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

#### **Art. 14 - Controversie**

Ogni inosservanza del presente capitolato sarà contestata per scritto alla cooperativa la quale avrà la facoltà di contro dedurre nel termine di giorni quindici.

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere deve essere ricercata prioritariamente per via bonaria.

Per qualsiasi vertenza è competente il foro di Vibo Valentia.

#### **Art. 15 – Richiami.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiama a quanto riportato nel progetto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 1/11/2013, agli atti di gara ed alle norme di legge in vigore.

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Adriana Teti